

**POWERSOFT S.p.A.**



**PROCEDURA DI INTERNAL DEALING**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Powersoft S.p.A.  
in data 29 aprile 2021

## Premessa

La presente procedura (la **Procedura**) definisce le regole per l'assolvimento da parte dei Manager e delle Persone Strettamente Legate ai Manager (tutti come *infra* definiti), nonché da parte di Powersoft S.p.A. (**Powersoft** o la **Società**), secondo quanto nel seguito precisato, degli obblighi di informazione alla Società, a Consob e al mercato sulle Operazioni Rilevanti (come *infra* definite) compiute dai suddetti soggetti, anche per interposta persona, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da Powersoft ovvero gli altri strumenti finanziari ad essi collegati.

La disciplina normativa e regolamentare dei citati obblighi informativi (la **Disciplina**) è contenuta nell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, come successivamente modificato (il **Regolamento Market Abuse**), nel Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (il **Regolamento Delegato (UE) 2016/522**) e nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (il **Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523**).

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

## **Articolo 1** **Definizioni**

1. Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi qui attribuito:

**Azioni o Azioni Powersoft:** le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.

**Collegio Sindacale:** il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

**Consiglio di Amministrazione:** il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

**Controllo, controllare o controllata:** ha il significato di cui all'art. 2359 cod. civ..

**Data di Esecuzione:** il giorno in cui:

- (a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto;
- (b) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*;
- (c) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

**Informazione Privilegiata:** ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento Market Abuse, indica un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una delle sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari della Società, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari.

Ai fini della presente definizione:

- un’informazione è di “*carattere preciso*” se:
  - (a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
  - (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione Privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nella presente definizione di “informazione privilegiata”;

- per “*informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari*” si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d’investimento.

**Manager:** ai sensi degli artt. 3, paragrafo 1, punti 25) del Regolamento Market Abuse:

- (a) ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- (b) ciascun alto dirigente della Società che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbia regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

**Operazioni Rilevanti:** tutte le operazioni compiute da, o per conto di Manager e/o Persone Strettamente Legate ai Manager concernenti le Azioni Powersoft o gli altri Strumenti Finanziari Collegati ad esse (incluse le operazioni previste dall’art. 19, paragrafo 7, del Regolamento Market Abuse e dall’art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522), con esclusione delle operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000 (ventimila) entro la fine dell’anno civile (**l’Importo Rilevante**), o il diverso importo che di volta in volta sia determinato dalla Disciplina. Una volta superato l’Importo Rilevante con riferimento ai Manager e alle Persone Strettamente Legate ai Manager, devono essere comunicate tutte le operazioni successivamente effettuate entro la fine dell’anno. L’Importo Rilevante è calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti effettuate per conto di ciascun Manager e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate al medesimo. Per gli Strumenti Finanziari Derivati, l’importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari sottostanti.

**Persone Strettamente Legate ai Manager:** ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, punto 26) del Regolamento Market Abuse, una delle seguenti persone:

- (a) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- (b) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
- (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno 1 anno alla data dell’Operazione Rilevante;
- (d) una persona giuridica, *trust* o *partnership*, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un una

persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

**SDIR:** il “*Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata*” ai sensi della normativa CONSOB.

**Soggetto Preposto:** il Responsabile degli Affari Legali e Societari o il diverso soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società, quale preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti.

**Strumenti Derivati:** ogni strumento finanziario definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della stessa direttiva.

**Strumenti Finanziari:** complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della direttiva 2014/65/UE, ivi incluse le Azioni.

**Strumenti Finanziari Collegati:** gli strumenti finanziari in proposito individuati dalla Disciplina e precisamente per quanto riguarda i Manager e le Persone Strettamente Legate ai Manager, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Market Abuse, con riferimento alle Azioni Powersoft.

## Articolo 2

### **Obblighi di comunicazione a Consob e a Powersoft**

1. Ai sensi della Disciplina i Manager e le Persone Strettamente Legate ai Manager sono tenuti a comunicare a Consob<sup>1</sup> le Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi o per loro conto **entro 3 (tre) giorni lavorativi** dalla Data di Esecuzione delle operazioni medesime (con esclusione del sabato, della domenica e di ogni altro giorno festivo);
2. I Manager e le Persone Strettamente Legate ai Manager sono tenuti a comunicare alla Società le medesime Operazioni Rilevanti di cui all’art. 2.1.(a) **entro 3 (tre) giorni lavorativi** a partire dalla Data di Esecuzione affinché la stessa le pubblichi, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito web, tempestivamente e comunque **non oltre 2 (due) giorni lavorativi** dal (con esclusione del sabato, della domenica e di ogni altro giorno festivo) dal ricevimento della notifica della Operazione da parte dei Manager e delle Persone Strettamente Legate ai Manager.
3. Le comunicazioni a Consob di cui all’art. 2.1.(a) che precede saranno effettuate da Powersoft, per conto del Manager e/o delle Persone Strettamente Legate ai Manager qualora il Manager abbia – anche per conto delle suddette Persone Strettamente Legate ai Manager – conferito apposito incarico a Powersoft, ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 4.
4. I Manager:
  - (i) acquisiscono dalle Persone Strettamente Legate ai Manager le informazioni necessarie per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti agli Articoli 2.1. e 2.3. che precedono, ove non vi provvedano direttamente queste ultime;
  - (ii) notificano per iscritto alle rispettive Persone Strettamente Legate ai Manager gli obblighi loro

---

<sup>1</sup> Cfr. articolo 3 che segue e Allegato A alla presente Procedura con riferimento alle modalità di comunicazione.

spettanti ai sensi della Disciplina e conservano copia della notifica effettuata;

- (iii) acquisiscono dalle Persone Strettamente Legate ai Manager i dati necessari per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei Manager e delle Persone Strettamente Legate ai Manager, tenuto dalla Società ai sensi del successivo Articolo 6.1.c).

### **Articolo 3**

#### **Modalità di comunicazione a Consob e di diffusione al pubblico**

Qualora non si avvalgano della facoltà di cui al successivo Articolo 4 i Manager e le Persone Strettamente Legate ai Manager effettuano le comunicazioni di cui all'Articolo 2.1.(a), mediante trasmissione a Consob<sup>2</sup> del modello di notifica e di comunicazione previsto dall'allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 riportato *sub* **Allegato A** alla presente Procedura.

### **Articolo 4**

#### **Incarico a Powersoft per l'inoltro delle comunicazioni delle Operazioni Rilevanti a Consob**

1. I Manager, anche per conto delle Persone Strettamente Legate ai Manager ad essi, ove da queste ultime autorizzati possono conferire mandato a Powersoft (l'**Incarico**) affinché la stessa effettui per conto dei Manager ed eventualmente delle Persone Strettamente Legate ai Manager, le comunicazioni a Consob delle Operazioni Rilevanti, nei termini ivi previsti;
2. L'Incarico viene conferito a Powersoft mediante sottoscrizione della Sezione II del Modulo allegato alla presente Procedura sub lett. B (**Allegato B**).
3. I Manager che abbiano conferito l'Incarico a Powersoft comunicano all'Amministratore Delegato della Società e al Soggetto Preposto ogni Operazione Rilevante che abbia raggiunto l'Importo Rilevante, compiuta da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate ai Manager **entro 2 (due) giorni lavorativi** a partire dalla Data di Esecuzione.
4. La comunicazione a Powersoft di cui all'art. 4.3 che precede è effettuata dal Manager mediante invio al Soggetto Preposto all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società dello schema di cui all'**Allegato A** alla presente Procedura, correttamente compilato, a mezzo posta elettronica e previo avviso telefonico. Il Soggetto Preposto fornirà un riscontro immediato, mediante posta elettronica, al recapito che il Manager provvederà ad indicare, dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.
5. L'Amministratore Delegato della Società o il Soggetto Preposto, provvederà ad effettuare le comunicazioni a Consob, per conto del Manager e/o delle Persone Strettamente Legate al Manager, ai sensi della Disciplina<sup>3</sup>, delle operazioni comunicate dai predetti soggetti entro e **non oltre 2 (due) giorni lavorativi** dal ricevimento della notifica delle operazioni medesime da parte del Manager e/o delle Persone Strettamente Legate al Manager.
6. Ferme restando le disposizioni di legge applicabili e quanto previsto al successivo Articolo 7, Powersoft non assume alcuna responsabilità per la scorretta e/o incompleta e/o non tempestiva comunicazione

---

<sup>2</sup> Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. Specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

<sup>3</sup> Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. Specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing" (cfr. Comunicazione Consob n. 0061330 del 1.7.2016)

delle Operazioni Rilevanti da parte del Manager e/o delle Persone Strettamente Legate al Manager.

7. In ogni ipotesi di responsabilità diretta del Manager e/o delle Persone Strettamente Legate al Manager, Powersoft si riserva il diritto di procedere nei loro confronti per il risarcimento di qualsivoglia danno subito o subendo.

## Articolo 5

### Limitazioni al compimento di operazioni ("black-out periods")

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Regolamento Market Abuse, è fatto divieto ai Manager di effettuare, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, operazioni su Strumenti Finanziari Powersoft e Strumenti Finanziari Collegati ad essi nei 30 (*trenta*) giorni di calendario precedenti l'annuncio<sup>4</sup> di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti (il **Black-out period**).
2. Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il Black-out period si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.
3. Il divieto non si applica: (i) nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni; (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; nonché (iii) nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522.
4. Oltre a quanto previsto al paragrafo 5.1 che precede, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, ovvero l'Amministratore Delegato della Società in casi d'urgenza, può stabilire ulteriori periodi in cui ad alcuni o tutti i Manager è vietato o limitato il compimento di tutte od alcune delle operazioni di cui al comma 1 che precede, per il periodo di tempo ritenuto necessario, previa comunicazione scritta della data di inizio e di fine del periodo in questione ai soggetti di cui sopra e al Soggetto Preposto.
5. Il Manager interessato dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l'operazione, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Black-out period.
6. Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Manager ed esulano dal suo controllo.
7. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'Amministratore Delegato) valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Manager:
  - i. al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
  - ii. deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Black-out period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può

---

<sup>4</sup> Il giorno dell'annuncio rappresenta il 30° giorno del Black-out period.

ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.

## **Articolo 6** **Informativa-Adesione**

1. Il Soggetto Preposto provvede a:
  - (a) comunicare ai Manager il loro assoggettamento agli obblighi oggetto della Procedura;
  - (b) informare per iscritto ogni Manager dei contenuti della Procedura affinché lo stesso provveda a:
    - i. confermare espressamente di avere preso visione ed acquisito piena conoscenza della medesima, mediante sottoscrizione della Sezione I del Modulo di cui all'**Allegato B**;
    - ii. formalizzare l'eventuale conferimento dell'Incarico mediante sottoscrizione della Sezione II del Modulo di cui all'**Allegato B**;
    - iii. comunicare per iscritto alle Persone Strettamente Legate al Manager la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla Disciplina;
    - iv. consentire il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla *privacy*, ove applicabile;
  - (c) redigere e aggiornare l'elenco nominativo dei Manager e delle Persone Strettamente Legate ad essi e a conservare le dichiarazioni di conoscenza e accettazione dei Manager, nonché traccia di tutte le comunicazioni ricevute e effettuate al mercato e a Consob.
2. La Procedura è applicabile nei riguardi dei Manager ancorché gli stessi non abbiano restituito al Soggetto Preposto la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al precedente paragrafo 6.1(b).

## **Articolo 7** **Sanzioni**

1. L'inosservanza, da parte dei Manager, delle disposizioni della Procedura che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni anche regolamentari applicabili può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società, di sanzioni di cui al Regolamento Market Abuse e al TUF, nonché quelle delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.
2. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
3. La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria e/o di vigilanza competenti, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni dalla stessa subiti.

4. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
5. Se la violazione è stata commessa da un Manager che sia anche dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

**Articolo 8**  
**Modificazioni ed integrazioni**

1. L'Amministratore Delegato della Società è stato autorizzato ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari.
2. Il Soggetto Preposto provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Manager le modifiche e/o integrazioni della presente Procedura e ad acquisire l'accettazione dei nuovi contenuti della stessa con le modalità di cui al precedente Articolo 6. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

\* \* \* \*

Allegati:

- Allegato A: Schema da utilizzare per la comunicazione da parte dei Manager e delle Persone Strettamente Legate ai Manager delle Operazioni Rilevanti e relative istruzioni per la compilazione (Allegato al Regolamento 2016/523)
- Allegato B: Modulo per la dichiarazione di presa visione e piena conoscenza della Procedura e l'eventuale conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 4 della Procedura



## ALLEGATO A

### MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE PREVISTO DALL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/523

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento  Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i>  — <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522<sup>(1)</sup> della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.]</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</li> <li>— sono della stessa natura;</li> <li>— sono effettuate lo stesso giorno e</li> <li>— sono effettuate nello stesso luogo;</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</li> <li>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</li> </ul> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.]</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>	
<p>(<sup>1</sup>) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).</p>			

## ALLEGATO B

### **Modulo per la dichiarazione di presa visione e piena accettazione della Procedura e l'eventuale conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 4 della Procedura**

#### Sezione I

Spett.le  
Powersoft S.p.A.  
Via Enrico Conti, 5  
50018 Scandicci (FI)

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, nella sua  
qualità di \_\_\_\_\_ Manager di Powersoft S.p.A.

#### dichiaro ed attesto

- di aver ricevuto copia della “Procedura di *Internal Dealing*” adottata da Powersoft S.p.A. (la **Procedura**), di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
- di aver preso atto di esser stato incluso nel novero dei Manager ai sensi dell'articolo 1 della Procedura e, pertanto, di essere assoggettato agli obblighi informativi previsti dalla Procedura e dalla Disciplina vigente (come definita nella Procedura);
- di impegnarmi a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere nota alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite all'articolo 1 della Procedura, la sussistenza degli obblighi loro spettanti ai sensi della Disciplina vigente.

#### indico

- i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate a me riconducibili a cui è stata notificata copia della Procedura e resa nota la sussistenza degli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura stessa:

<u>Nome e cognome /</u> <u>Denominazione</u>	<u>Legame</u>	<u>N.</u> <u>telefono</u>	<u>Indirizzo e-</u> <u>mail</u>

Luogo e data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dichiaro inoltre di avere ricevuto da Powersoft S.p.A., e di impegnarmi – se del caso – a fornirne copia alle Persone Strettamente Legate al sottoscritto, come definite all'articolo 1 della Procedura, la seguente informativa:

#### **INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (**GDPR**), e in relazione ai dati personali da Lei forniti ai sensi della "Procedura di Internal Dealing" (la **Procedura**), La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da Lei forniti avverrà secondo quanto previsto dalla Procedura in adempimento a obblighi di legge.
2. Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
3. Il conferimento dei dati personali previsti dalla Procedura è obbligatorio.
4. I dati personali da Lei forniti saranno comunicati, come previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Consob e al pubblico.
5. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il Titolare del trattamento e come vengono utilizzati; ha inoltre la facoltà di esercitare i diritti propri dell'interessato ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei Suoi dati in qualità di responsabili o di incaricati, Lei potrà inviare comunicazione scritta al Titolare del Trattamento Powersoft S.p.A. – Via Enrico Conti, 5 – 50018 Scandicci (FI).
6. Titolare del trattamento è Powersoft S.p.A. – Via Enrico Conti, 5 - 50018 Scandicci (FI).

Powersoft S.p.A.

## Sezione II

dichiaro inoltre quanto segue:

- di conferire a Powersoft S.p.A. (**Powersoft**) l’incarico di cui all’art. 4 e seguenti della Procedura affinché la stessa effettui, per mio conto e per conto delle Persone Strettamente Legate al sottoscritto e su espressa autorizzazione di queste ultime, alle condizioni e nei termini previsti dalla Procedura medesima, la comunicazione a Consob [e al pubblico] delle Operazioni Rilevanti effettuate da me personalmente e dalle Persone a me Strettamente Legate, di cui alla “Procedura di Internal Dealing” di Powersoft (la **Procedura**);
- di impegnarmi pertanto a comunicare a Powersoft, ai sensi dell’art. 4.3 della Procedura ogni Operazione Rilevante che abbia raggiunto l’Importo Rilevante, compiuta da me stesso o per mio conto e/o dalle Persone a me Strettamente Legate o per loro conto, **entro 2 (due) giorni lavorativi**, a partire dalla Data di Esecuzione, mediante corretta compilazione ed invio al Soggetto Preposto dello schema di cui all’Allegato A alla Procedura;
- l’Incarico è valido a decorrere dalla data di ricevimento da parte di Powersoft del presente Modulo sino a recesso da parte mia o di Powersoft, da comunicarsi per iscritto **almeno 5 (cinque) giorni lavorativi** prima della data di efficacia del recesso medesimo;
- Powersoft potrà inoltre ritenere risolto il presente Incarico con effetto immediato, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di mancato rispetto da parte mia delle sopra richiamate condizioni e modalità di invio delle comunicazioni previste dalla Procedura;
- per tutto quanto non previsto dal presente Modulo troveranno applicazione le disposizioni della Procedura.

Luogo e data

Firma

---

---

